

seguenti esclusioni e limitazioni, per tutti:

1°) esclusione dal beneficio di coloro che sono stati assunti in servizio dopo il 30 settembre u. l.;

2°) esclusione dal beneficio di coloro che sono stati puniti con la sospensione o che siano classificati "insufficienti";

3°) riduzione del beneficio ai  $\frac{3}{4}$  per coloro che siano stati puniti con la censura o che siano rimasti assenti per più di un mese (escluse le malattie) - ed ai  $\frac{4}{5}$  per coloro che siano stati puniti con la ripromissione;

4°) riduzione del beneficio a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato per coloro che sono stati assunti dal 1° gennaio al 30 settembre 1930 e per coloro che sono rimasti assenti per servizio militare;

5°) applicazione cumulativa delle riduzioni, restando però inteso che la riduzione dovuta a classifica, assorberà quella dovuta a punizione.

c. Concessione di speciali gratificazioni per la fine dell'anno.